

Onorevoli Colleghi,

il presente disegno di legge tende a lanciare il ritorno in auge del vuoto a rendere ponendosi l'obiettivo di stabilire tutte quelle disposizioni necessarie in materia di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in accordo con la direttiva 94/62/CE, la quale stabilisce le misure da adottare per evitare la produzione degli stessi e per riutilizzare, riciclare e recuperare tali rifiuti. Nella scorsa legislatura il governo Monti tentò di introdurre, con un disegno di legge inserito nell'ambito del decreto liberalizzazioni, alcune modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (più noto come Decreto Ronchi) e successive modificazioni, allo scopo di introdurre nella gestione dei rifiuti di imballaggio il concetto del "vuoto a rendere", ma senza mai riuscire a centrare l'obiettivo. Ad oggi la Sicilia è tra quelle regioni che vanta una bassa percentuale di riutilizzo dei rifiuti solidi urbani. Sembra paradossale che questo aspetto non abbia ad oggi incentivato alcuno a prendere in considerazione l'idea del riutilizzo degli imballaggi. In molti Paesi europei già da tempo si ricorre a questo meccanismo in percentuali significative. Ridurre la produzione di rifiuti equivale in molti casi ad un consistente risparmio economico. Lo Stato e le Regioni hanno l'obbligo morale di vietare o tassare gli imballaggi a perdere, i prodotti usa e getta. Considerato che il ricorso al "sistema del vuoto a rendere" comporterebbe una riduzione sensibile della quantità di rifiuti destinati alla discarica per i quali, da un ricerca Althesys, la regione Sicilia nell'anno 2012 ha dovuto pagare 183 milioni di euro e considerato che la Commissione Europea ha già proposto di infliggere all'Italia, per le emergenze rifiuti, multe salatissime pari a 28.090 euro da pagare ogni giorno fino alla sentenza definitiva, con il rischio di una ulteriore maxi multa da 256.819 euro per ogni giorno di ritardo che il nostro Paese accumulerà nel mettersi in regola in termini di raccolta differenziata, riutilizzo e riciclaggio dei materiali di imballaggio, si propone la seguente:

LEGGE REGIONALE *gg. mese* 2013, n. __

Misure e disposizione in materia di gestione degli Imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

Art. 1

Oggetto e finalità

1. In coerenza con la L.R. dell' 8 aprile 2010, n. 9. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati." lettera b., comma 1, art. 1., la presente legge promuove nel territorio della Regione la progettazione di prodotti ed imballaggi tali da ridurre all'origine la produzione di rifiuti soprattutto non riciclabili, adottando anche le necessarie forme di incentivazione ai fini di una riduzione della produzione di tali imballaggi;
2. In accordo con quanto già espressamente citato nel **comma 3, art.12 della medesima legge**, si incentiva il ricorso al "sistema del vuoto a rendere" volto a ridurre sensibilmente la quantità di rifiuti destinati alla discarica, al fine ultimo di *incentivare la restituzione degli imballaggi usati da parte del consumatore*, principio ispiratore dell'*attività di gestione dei rifiuti di imballaggio*, sancito dalla lettera d. comma 2 art. 219 (criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio) del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152.

Art. 2

Il deposito cauzionale

1. Le attività di raccolta, vendita, trasporto e stoccaggio fino a 100 tonnellate o 1000 metri cubi, nonché il recupero degli imballaggi usati, sono svolte secondo principi di concorrenzialità e pluralità in accordo con quanto previsto dal D.Lgs 3 aprile 2006, n.152
2. Gli imballaggi usati di cui al presente articolo sono:

- a. le bottiglie e i contenitori in plastica per uso alimentare, precedentemente contenenti acqua o altre bevande di qualunque genere, di volume compreso fra 0,1 e 3,0 litri;
 - b. le bottiglie e i contenitori in vetro di volume compreso fra 0,1 e 3,0 litri precedentemente utilizzati per bevande o alimenti di ogni tipo;
 - c. le lattine e i contenitori in alluminio utilizzati per bevande o alimenti di ogni tipo.
3. L'importo relativo al "deposito cauzionale" dovrà essere riportato sul documento di spesa da rilasciare al consumatore (fattura, ricevuta o scontrino fiscale). Alla restituzione da parte del consumatore dell'imballaggio, tra quelli di tipologia sopraindicata, l'esercente dovrà risarcire allo stesso la somma versata per il "deposito cauzionale".
4. Ai fini di cui all'articolo 1, i produttori degli imballaggi, così come definiti all'articolo 218, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono organizzarsi autonomamente, anche in forma associata, secondo quanto previsto dall'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art.3.

Principi e criteri direttivi

1. Con decreto di natura regolamentare dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, di concerto con l'Assessorato regionale delle attività produttive, da adottarsi entro il 1° gennaio 2014, sono disciplinate le attività di cui all'articolo precedente nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
 - a. le attività di raccolta, acquisto, vendita, trasporto e stoccaggio fino a 100 tonnellate o 1000 metri cubi, nonché il recupero degli imballaggi usati sono autorizzate secondo un meccanismo di silenzio-assenso, nella misura consentita dalla disciplina comunitaria di settore;
 - b. i produttori degli imballaggi di cui all'articolo 2 comma 2, versano al Conai o a uno dei soggetti riconosciuti ai sensi del comma 3, entro 60 giorni dall'emissione della relativa fatturazione, per ciascuna unità immessa sul mercato italiano un deposito cauzionale nella misura di 0,20 euro;
 - c. ciascuno degli operatori della filiera commerciale relativa ai prodotti di cui all'articolo 2 comma 2, a partire dal primo utilizzatore di imballaggi fino ai venditori al dettaglio, versa i depositi cauzionali al soggetto cedente, contestualmente al pagamento dei prodotti o con tempistiche concordate tra le parti e in ogni caso non oltre 60 giorni dall'emissione della relativa fattura;
 - d. i venditori al dettaglio devono ritirare dai consumatori finali, contestualmente alla cessione del singolo prodotto, il deposito cauzionale, garantendo la restituzione dello stesso o la corresponsione di un titolo all'acquisto di valore almeno equivalente, a fronte della restituzione degli imballaggi usati che presentino la marcatura di cui alla lettera f);
 - e. il deposito cauzionale non concorre alla formazione di alcun titolo imponibile ai fini fiscali;
 - f. i prodotti, di cui all'art. 2 comma 2, immessi sul mercato italiano devono recare, nel rispetto dei principi di economicità, semplicità, innovazione tecnologica, e compatibilità con le tecnologie di riciclo, una o più marcature idonee a consentire il loro immediato e inequivocabile riconoscimento da parte dei consumatori come prodotti soggetti a deposito cauzionale;
 - g. l'attività di corresponsione del deposito cauzionale o di un titolo all'acquisto di valore almeno equivalente, nel rispetto della disciplina comunitaria vigente, è autorizzata secondo meccanismi di silenzio-assenso;

- h. gli esercenti delle grandi strutture di vendita aventi superficie superiore ai 1500 mq, ad eccezione di quelli che nell'anno precedente hanno venduto un numero complessivo di prodotti di cui all'art. 2 comma 2 inferiore a 10000, sono tenuti a svolgere l'attività di cui alla lettera d), anche mediante apparecchi automatici;
 - i. il Conai, o uno dei soggetti riconosciuti ai sensi del comma 1, devono esigere dai produttori degli imballaggi il versamento, entro 60 giorni dall'emissione della relativa fatturazione, del deposito cauzionale. Agli operatori, che svolgono l'attività di cui alla lettera d), i soggetti di cui al precedente periodo riconoscono importi pari ai depositi cauzionali restituiti ai consumatori aumentati del 10%; l'accreditamento è effettuato previa verifica dell'attestazione di conferimento degli stessi, le cui modalità e procedure devono prevedere la verifica di standard qualitativi minimi dei materiali conferiti e di parametri di corrispondenza in peso del numero di imballaggi conferito;
 - j. nel caso l'ammontare dei versamenti depositi cauzionali versati, comprensivi degli eventuali proventi finanziari, risulti superiore agli accrediti effettuati e da effettuare sulla base delle richieste pervenute, il Conai, o uno dei soggetti riconosciuti ai sensi del comma 2, provvede ad accantonare l'importo residuo per far fronte a successive richieste di accredito. Con riferimento a ciascun anno solare e con riferimento a imballaggi immessi nel mercato nello stesso anno, decorsi tre anni, tali soggetti verseranno l'eventuale ammontare dell'importo residuo in giacenza al bilancio dello Stato. Nel caso il bilancio di un anno solare evidenzi, a causa di un elevato tasso di recupero degli imballaggi oggetto di deposito cauzionale, un ammontare dei versamenti, comprensivi degli eventuali proventi finanziari, inferiore agli accrediti, il Conai o uno dei soggetti riconosciuti ai sensi del comma 2, provvedono ad incrementare il contributo ambientale di cui all'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 o gli analoghi contributi dei propri associati;
 - k. ai soggetti che svolgono l'attività di riutilizzo delle, bottiglie e dei contenitori in vetro, per il primo riutilizzo il Conai o uno dei soggetti riconosciuti ai sensi del comma 2, accreditano un importo pari al 15% del deposito cauzionale di cui alla lettera b) per ciascun imballaggio riutilizzato;
 - l. il Conai o uno dei soggetti riconosciuti ai sensi del comma 2, devono assicurare la massima trasparenza alle attività di cui al presente articolo anche attraverso attività di consultazione e informazione alle associazioni ambientaliste e alle associazioni dei consumatori, nonché fornire, su base annua, i relativi dati in proprio possesso al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile per le necessarie attività di monitoraggio e valutazione.
2. I produttori degli imballaggi di cui al comma 1, così come definiti all'articolo 218, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, possono chiedere, con apposita istanza all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, che si esprime con proprio decreto, di concerto con l'Assessorato regionale delle attività produttive, entro i successivi 60 giorni, l'esenzione agli obblighi del presente articolo per motivazioni tecniche o commerciali. In tal caso i produttori esentati versano al Conai, entro 60 giorni dall'emissione della relativa fatturazione, per ciascuna unità immessa sul mercato italiano un importo nella misura di 0,50 euro. Con il decreto di cui al comma 2 è disciplinato l'utilizzo di tali importi per le finalità della presente disposizione.
 3. L' ARPA - Agenzia regionale per la protezione ambientale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione è tenuta a proporre, all'Assessorato

regionale del territorio e dell'ambiente, soluzioni tecniche idonee a soddisfare i requisiti di cui all'art.3 comma 1 lettera f).

4. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, con proprio decreto di natura regolamentare, di concerto con l'Assessorato regionale delle attività produttive, può sottoporre altre tipologie di imballaggi alle disposizioni del presente articolo, disciplinando le eventuali ulteriori necessarie procedure e modalità.

Art. 4

Oneri finanziari

1. L'applicazione del presente articolo non costituisce fonte di nuovi o maggiori oneri a carico della spesa pubblica.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.